



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Cuneo, lì 21/09/2026

N.1569
del registro determinazioni

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO IN
STRUTTURE AZIENDALI.**

**In data 21/09/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,**

Il Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;
- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- vista la nota agli atti con la quale la Dott.ssa Eleonora Dalmasso, Medico Specializzando iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Torino, chiede di effettuare un periodo di tirocinio presso la S.C. Ginecologia e Ostetricia di questa Azienda Ospedaliera;
- vista l'autorizzazione rilasciata alla Dott.ssa Dalmasso dalla predetta Scuola di Specializzazione;
- visto il testo della Convenzione, proposto dalla Scuola di Specializzazione, che disciplina lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa, da parte degli studenti iscritti alla citata Scuola;
- preso atto che non sussistono le condizioni per l'inserimento di questa Azienda Ospedaliera nella rete formativa afferente alla suddetta Scuola di Specializzazione e, conseguentemente, per la stipula di una convenzione con la medesima;
- considerato che, peraltro, il predetto tirocinio risulta integrato a tutti gli effetti nel percorso didattico-formativo della Scuola di Specializzazione di che trattasi;
- preso atto, altresì, della disponibilità del Direttore della S.C. Ginecologia e Ostetricia ad accogliere la Dott.ssa Dalmasso per lo svolgimento del predetto tirocinio;
- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico di questa Azienda;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
2. di approvare la Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e l'Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale, finalizzata all'accoglienza in tirocinio extra rete formativa della Dott.ssa Eleonora Dalmasso presso la S.C. Ginecologia e Ostetricia di questa Azienda, a far tempo dal 05/10/2026 e fino al 05/04/2027;

3. di dare atto che, per quanto attiene all'applicazione in generale delle vigenti normative in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di trattamento dei dati personali e di comportamento, il rapporto con la Dott.ssa Eleonora Dalmasso è uniformato a quello attualmente intrattenuto con i Medici specializzandi ospitati in questa Azienda in relazione alle specifiche convenzioni stipulate con le rispettive Scuole di Specializzazione;
4. di dare atto che, nel corso del suo tirocinio, la Dott.ssa Dalmasso è a sua volta tenuta al rispetto delle predette normative, nonché dei regolamenti, delle disposizioni interne e delle procedure vigenti in questa Azienda;
5. di dare mandato alla S.S. DAPO e Logistica di consentire l'accesso alla mensa alla tirocinante alle condizioni previste dal Regolamento aziendale vigente in materia;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione della decorrenza della convenzione in oggetto;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile
STRUTTURA SEMPLICE FORMAZIONE
E VALUTAZIONE DEL PERSONALE
LUISA RUATTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE
FORMATIVA**

TRA

La Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia in prosieguo d'atto denominata Scuola con sede in Torino, Via Ventimiglia 3, in persona del Direttore, Prof. Luca Marozio, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27/02/2018.

E

L' Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, con sede legale a Cuneo in Via Michele Coppino n. 26, cap 12100 Cuneo, codice fiscale / P. IVA: 01127900049, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", nella persona del Responsabile della S.S. Formazione e Valutazione del Personale, Dott.ssa Luisa Ruatta, delegata dal Direttore Generale Dott. Franco Ripa, (PEC: aso.cuneo@cert.legalmail.it)

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE

- l'Azienda, ha interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore degli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e intende mettere a disposizione per lo svolgimento del tirocinio il personale e le attrezzature della S.C. Ginecologia e Ostetricia

- tale struttura fa parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo,
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia nella seduta del 9 Settembre 2026 ha approvato, nell'ambito del progetto formativo individuale, la richiesta di svolgimento di tirocinio extra rete formativa della dott.ssa Eleonora Dalmasso presso l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le strutture indicate nelle premesse, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Ginecologia e Ostetricia

La Dott.ssa Eleonora Dalmasso

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio si svolge dal 05/10/2026, o dalla data di sottoscrizione se successiva, al 05/04/2027.

La specializzanda non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'Azienda mette a disposizione della specializzanda il personale e le attrezzature della Struttura di Ginecologia e Ostetricia con orario di accesso concordato con il Direttore della Struttura stessa.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

La frequenza della specializzanda è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola e ne rappresenta parte integrante.

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, la specializzanda dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- Attività di reparto e di guardia volte a garantire un apprendimento completo della gestione della paziente chirurgica complessa, oncologica ed endometriosica.
- Attività ecografica ginecologica e ostetrica, con approfondimento dell'ecografia e dei principi fondamentali per il counseling di diagnosi prenatale, inclusi gli screening del I e II trimestre.
- Attività di sala parto.
- Attività di pre-ricovero.
- Attività di sala operatoria: chirurgia laparoscopica e robotica, nonché chirurgia laparotomica.
- Attività di studio e ricerca.

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 6 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di tirocinio si svolge sotto la guida del Dott. Andrea Puppo, Primario dell'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia, indicato come tutor dal soggetto ospitante.

La Dott.ssa Emanuela Oberto è tutor universitaria designata dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativa.

Art. 7 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza della specializzanda presso le strutture del Soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore del Consiglio della Scuola l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso Consiglio.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitario.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Obblighi della specializzanda

Durante lo svolgimento del tirocinio la specializzanda è tenuta a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il Soggetto ospitante la specializzanda è tenuta a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.

La specializzanda deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il Soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dalla specializzanda nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 11 – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

L'Università degli Studi di Torino provvede, in qualità di soggetto formativo, all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in relazione agli specializzandi per quanto concerne la formazione generale e specifica, la sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi connessi alle attività formative.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto, la specializzanda è equiparato al lavoratore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tale equiparazione opera esclusivamente ai fini della tutela e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente ospitante.

Durante lo svolgimento delle attività presso l'Ente ospitante, restano ferme le responsabilità di quest'ultimo in relazione ai rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro, alle attrezzature utilizzate e all'organizzazione delle attività, con conseguente obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente.

L'Ente ospitante garantisce alla specializzanda la formazione e l'informazione sui rischi specifici presenti nei propri ambienti di lavoro, sulle procedure interne, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e sul piano di emergenza, mediante consegna e presa visione della Nota informativa aziendale di cui all'Allegato 2 del Regolamento aziendale.

L'Ente assicura inoltre la necessaria supervisione operativa durante lo svolgimento delle attività di tirocinio e garantisce che i locali, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione siano idonee e conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalla normativa vigente, fornendo alla specializzanda i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari in relazione ai rischi specifici presenti.

Qualora, nell'ambito delle attività svolte presso l'Ente ospitante, emergano rischi specifici propri di quest'ultimo non considerati nella valutazione effettuata dall'Università, l'Ente applica nei confronti della specializzanda le misure di prevenzione, protezione e integra la

sorveglianza sanitaria come già previste nei propri Documenti di Valutazione dei Rischi, con particolare riferimento alla struttura di assegnazione.

Nello specifico L'Ente ospitante si impegna a sottoporre la specializzanda a visita medica integrativa esclusivamente qualora permangano esposizioni a rischi specifici propri della struttura ospitante che non siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente giudizio di idoneità da parte del Medico Competente dell'Università. In caso contrario, l'Ente ospitante recepisce l'idoneità già rilasciata dall'Università, evitando la ripetizione di accertamenti sanitari duplicati.

Nel corso delle attività di tirocinio e durante la permanenza presso l'Ente ospitante, la specializzanda è tenuta all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli specializzandi esposti a rischi specifici, quali radiazioni ionizzanti o altri agenti di natura chimica, fisica o biologica, sono sottoposti, a cura dell'Ente ospitante, alle misure di prevenzione e protezione e ai controlli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori esposti ai medesimi rischi.

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, gli specializzandi non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non nei limiti necessari al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto. L'Ente ospitante si impegna a non richiedere il rispetto di obiettivi di produttività né l'adempimento di obblighi o scadenze di natura lavorativa.

Art. 12 - Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda/Ente effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

La specializzanda, in qualità di soggetto autorizzato dall'Azienda/Ente, è altresì, tenuto:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda/Ente dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

L'Azienda/Ente assicura alla specializzanda che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14 - Durata

La presente convenzione entra in vigore dal 05/10/2026, o dalla data di sottoscrizione se

successiva, al 05/04/2027.

Art. 15 – Recesso e risoluzione

Le Parti hanno facoltà di recesso, il quale dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi, da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 16 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Università, salvo che lo stesso/a goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 17 – Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti convengono di indicare quale Foro competente quello di Torino.

Art. 18 – Norma finale

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della L. 241/1990 e D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia
Il Direttore
(Prof. Luca Marozio)

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO
Per delega del Direttore Generale Dott. Franco Ripa
Il Responsabile S.S. Formazione e Valutazione del Personale
(Dott.ssa Luisa Ruatta)
(_____)